

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DONATI, MONETI, SPIGAROLI e LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1965

Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie

ONOREVOLI SENATORI. — Il rapido espandersi della scuola secondaria avvenuto nell'ultimo quinquennio ha imposto la necessità di far larghissimo ricorso a personale insegnante non abilitato, in non pochi casi privo del prescritto titolo di studio. Oggi le possibilità di acquisire personale insegnante più rispondente alle esigenze della scuola sono notevolmente migliorate, sia per le più adeguate condizioni economiche dei professori, sia per le prospettive di rapida sistemazione offerta dalla scuola in sviluppo; sicchè un rilevante numero di giovani è orientato verso le Facoltà che avviano direttamente all'insegnamento o, pur in possesso di titoli polivalenti, guarda con simpatia e interesse alla carriera docente.

È interesse generale favorire questo fenomeno e quindi assicurare alla scuola insegnanti specificamente preparati, anche se ancora privi dell'abilitazione all'insegnamento. Ma questo orientamento sarebbe frenato e sostanzialmente annullato qualora l'inserimento nella funzione docente di questi giovani con preparazione specifica continuasse ad essere ostacolato da reflussi occasionali verso la scuola di personale dotato di titoli che scarsa o nessuna affinità hanno con le materie di insegnamento richieste. Nè sembra necessario sottolineare che l'interesse dei giovani più preparati coincide con l'in-

teresse della scuola e della collettività per un insegnamento fatto con la maggiore possibile preparazione generale e specifica.

Sempre gli aspiranti in possesso di abilitazione specifica per l'insegnamento richiesto hanno avuto precedenza assoluta sui non abilitati; tale preferenza è indiscutibile, essendo l'abilitazione (o il titolo abilitante) unico titolo di ammissione al concorso a cattedre. Semmai in questo settore sembra opportuno valutare consistentemente, ai fini della formazione della graduatoria, il superamento di un esame di concorso anche se, per limitatezza di posti a concorso o per disposizioni restrittive, tale successo non ha determinato l'inclusione dell'interessato nella graduatoria dei vincitori.

Diversamente si presenta la situazione per gli aspiranti agli incarichi e supplenze privi di titolo di abilitazione. Fino ad ora si è proceduto con la formazione di graduatorie alle quali potevano aspirare quanti erano in possesso di titolo valido per accedere all'esame di abilitazione. Ma uno sguardo alla tabella che elenca tali titoli (tabella C, del decreto prefettizio 29 maggio 1957, numero 972) permette di cogliere immediatamente la varietà di titoli — e la naturale difformità di preparazione — coi quali si può accedere a un esame di abilitazione e,

conseguentemente, aspirare ad essere inseriti nelle graduatorie per incarichi e supplenze.

Nessuna osservazione sembra doversi fare sul diritto a sostenere l'esame di abilitazione per chi è in possesso di titoli a orientamento anche sostanzialmente difforme dal tipo di abilitazione richiesta. Sembra logico che un giovane, il quale ha scoperto in sè, a titolo di studio conseguito, nuovi e prevalenti interessi possa curarli e chiedere di provare, attraverso l'esame di abilitazione, la preparazione specifica acquisita; il superamento della prova di abilitazione è per la collettività certezza della sua specifica preparazione per la cattedra alla quale aspira. Ritengono pertanto i proponenti che non si debba restringere il numero dei titoli che danno accesso alle prove di abilitazione, ma nel contempo notano che altro è l'ammissione a una prova di abilitazione con titolo non specifico, altro è l'ammissione all'insegnamento sulla sola base del titolo di studio, quando manchi affinità sostanziale fra titolo di studio posseduto e cattedra o posto cui il richiedente aspira.

Questi motivi, largamente noti e fortemente sentiti non solo fra gli interessati alle graduatorie, ma da tutta la collettività, direttamente o indirettamente interessata al buon andamento della scuola, hanno ispirato i presentatori del presente disegno di legge, il quale si fonda sulla necessità di ammettere alla graduatoria dei non abilitati soltanto coloro che sono forniti di titolo specifico per l'insegnamento richiesto e, subordinatamente, gli aspiranti con titoli che possono considerarsi affini.

A questo scopo è allegata al disegno di legge una tabella che precisa l'elenco dei titoli che possono dare accesso alle graduatorie previste (aspiranti muniti di titolo specifico e aspiranti muniti di titolo affine).

Data la situazione di fatto, è sembrato però doveroso riconoscere il diritto di essere iscritti nella graduatoria, dopo quanti sono in possesso di titolo di studio considerato affine all'insegnamento richiesto, a quanti, pur non in possesso dei titoli richiesti ma di titolo che ammette comunque all'esame di abilitazione per una determinata

classe di concorso, hanno insegnato con successo almeno un anno in un determinato tipo di cattedra.

Apparentemente si tratta di un disegno di legge di modesto rilievo; ritengono però i proponenti che esso abbia non piccolo peso per assicurare alla scuola insegnanti sufficientemente preparati e anche per incoraggiare i giovani che intendono avviarsi alle Facoltà più direttamente legate all'attività docente, ponendoli al sicuro dalla concorrenza occasionale di quanti, interessati ad altre attività, possono essere indotti a considerare la scuola come un utile e temporaneo ripiego.

Con l'occasione i proponenti hanno aggiunto un articolo doveroso dopo le analoghe decisioni in corso per i maestri: si tratta del riconoscimento del servizio militare come servizio scolastico ai fini del punteggio per quanti hanno prestato servizio militare dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'inserimento nelle graduatorie o l'ammissione ai concorsi. È un giusto atto di equiparazione fra le varie categorie docenti, ma è anche un atto di giustizia verso coloro che, per il compimento di un dovere civico, verrebbero a trovarsi gravemente svantaggiati di fronte ai loro colleghi di corso universitario, esenti da obblighi militari, i quali hanno avuto la possibilità di acquisire titoli determinanti nella formazione delle graduatorie.

Si potrebbe rilevare che la presente legge si limita a provvedimenti estremamente parziali e settoriali; il che è esatto, ma riteniamo che un atto modesto e utile valga più dell'inazione. D'altro canto è ben noto che esiste davanti alla 6ª Commissione del Senato una proposta di riorganizzazione di tutta la materia degli incarichi e supplenze, della quale — se si ritenesse di procedere rapidamente all'esame — la presente potrebbe considerarsi integrativa. Ma i proponenti hanno ritenuto di doverla presentare come proposta a se stante, perchè, se ostassero difficoltà ad una rapida definizione di tutta la materia, pensano che sarebbe sommaramente utile procedere rapidamente almeno all'approvazione delle limitate proposte contenute nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'assegnazione degli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie d'ogni ordine e grado le autorità competenti compilano le seguenti graduatorie da utilizzarsi successivamente:

a) graduatoria degli abilitati, nella quale vengono iscritti in ordine di merito tutti gli aspiranti in possesso di un titolo valido per l'ammissione al concorso per la cattedra o posto richiesto;

b) graduatoria degli aspiranti in possesso del titolo di studio specifico per l'insegnamento richiesto, come dalla colonna 2 dell'allegata tabella A;

c) graduatoria degli aspiranti in possesso di titolo affine all'insegnamento richiesto, come dalla colonna 3 dell'allegata tabella A.

Art. 2.

Dopo l'ultimo degli aspiranti in possesso di titolo affine possono essere iscritti nella graduatoria i richiedenti in possesso di titoli diversi, conferenti il diritto a sostenere l'esame di abilitazione, purchè dimostrino di aver insegnato, dopo il conseguimento del titolo, almeno un anno nell'ultimo triennio, con qualifica non inferiore a « valente », limitatamente al tipo di cattedra o posto già ricoperto.

Art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio nei concorsi a cattedre e nelle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze, il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto alle iscrizioni nelle graduatorie stesse è valutato per un anno di servizio con la massima qualifica ogni otto mesi o frazione

superiore a quattro mesi. Le frazioni di durata inferiore a quattro mesi non vengono valutate.

Art. 4.

Per la graduatoria degli abilitati la promozione in un concorso a cattedre è valutata come un triennio di servizio con massima qualifica limitatamente al tipo di cattedra per il quale fu bandito il concorso.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

CLASSI DI ABILITAZIONE	TITOLI DI STUDIO SPECIFICI	TITOLI DI STUDIO AFFINI	INDICAZIONI TIPO CATTEDRA (1)
I	Sott. a) laurea in lettere. Sott. b), c) laurea in lettere e in materie letterarie; diploma in italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di Magistero; diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie conseguiti negli Istituti superiori di Magistero.	Laurea in filosofia. Laurea in filosofia o in pedagogia; diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di Magistero; diploma di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di Magistero femminile.	1 ^a cl.; 2 ^a cl. 1 ^o ; 3 ^a cl.; 4 ^a cl.; AI; AII; AIII; JI; MI; It. stor. geog. educazione civica nella Scuola media.
II	Laurea in filosofia, o in pedagogia; diploma di filosofia e pedagogia rilasciato dagli Istituti superiori di Magistero; diploma di pedagogia e morale degli Istituti superiori di Magistero femminile.	Laurea in lettere o in materie letterarie; diploma di italiano, latino, storia e geografia o di materie letterarie degli Istituti superiori di Magistero; diploma di lingue e letteratura italiana di storia e geografia o di materie letterarie conseguito negli Istituti superiori di Magistero femminile.	5.
III	Laurea in lettere; laurea in architettura; diploma di perfezionamento in storia dell'arte rilasciato da una Facoltà universitaria.	Qualunque altra laurea rilasciata da una facoltà di lettere e filosofia.	14.
IV	Laurea in giurisprudenza.	Laurea in Scienze politiche, politico amministrative, economiche e commerciali, economiche e sociali, statistiche e attuariali, statistiche e demografiche; laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma; diploma rilasciato dalla Sezione magistrale di Economia e diritto dell'Istituto superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia; laurea in scienze sociali e diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dall'Istituto Alfieri di Firenze.	GV; Cultura gen. ed educ. civica negli Istituti professionali.
V, VI, VII, VIII, IX, X	Laurea o diploma in lingue e letterature straniere rilasciati dalle Facoltà di Magistero o dagli Istituti Superiori di Magistero, dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dalla Università Commerciale Bocconi di Milano (1 ^a lingua); laurea in lingue, letterature e istituzioni europee od orientali, rilasciato dall'Istituto superiore di Napoli (1 ^a lingua); laurea in lingue moderne rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia (1 ^a lingua) diploma conseguito nei corsi post-universitari o nella Sezione di lingue moderne dell'Accademia scientifica letteraria di Milano o negli Istituti superiori di Magistero femmi-	Come per la colonna a fianco limitatamente alla seconda lingua.	6; 7; AIV; AV.

(1) Le classi sono quelle indicate nelle tabelle annesse, rispettivamente, ai R.D. 29 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

CLASSI DI ABILITAZIONE	TITOLI DI STUDIO SPECIFICI	TITOLI DI STUDIO AFFINI	INDICAZIONI TIPO CATTEDRA (1)
	<p>nile per l'insegnamento di lingua straniera (1^a lingua); diploma di I e II grado di lingua straniera (1^a lingua) rilasciato dalla Sezione di lingue moderne dell'Accademia scientifica e letteraria di Milano o degli Istituti superiori di Magistero femminile; diploma nella lingua straniera (1^a lingua) conseguito presso l'Istituto scienze di economiche e commerciali di Venezia; diploma di I e II grado (1^a lingua) rilasciato dall'Istituto Orientale di Napoli.</p>		
XI e XII	<p>Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze economico-marittime; rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli; laurea in ragioneria rilasciata dall'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia; laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Istituto di studi commerciali ed attuariali di Roma; laurea in scienze applicata al commercio rilasciata dalla Scuola superiore di commercio; diploma rilasciato dalla Sezione magistrale, computisteria e ragioneria dall'Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia.</p>		GIV; FI.
XIII (sott. classi a, b, c)	<p>Laurea in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica.</p>	<p>Laurea in ingegneria; laurea in disciplina nautica; laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche; laurea in matematica applicata o in matematica e fisica applicata; laurea in fisica applicata, laurea in fisica e geofisica.</p>	2; 8; 9; AVI; AVII; EI; Mat. e osserv. scientifiche nella Scuola media.
XIV (sott. classi a, b, c, d, e)	<p>Laurea in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche e forestali; laurea in scienze; laurea in scienze fisiche e naturali; diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalla Università di Roma e Napoli o dalle Sezioni di scienze dell'Istituto superiore femminile.</p>	<p>Laurea in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica; laurea in disciplina nautica; laurea in chimica o chimica industriale; laurea in ingegneria; laurea in matematica; laurea in scienze agrarie; laurea in scienze fisiche e matematiche.</p>	DI; LI; AIX; BI; Mat. e osservazioni scientifiche nella scuola media.
XV	<p>Laurea in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in scienze agrarie o in scienze forestali; laurea in scienze o in scienze naturali e fisiche o in scienze naturali e chimiche o in scienze naturali e geografia; diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalla Università di Roma e di Napoli, dagli Istituti di Studi superiori di Firenze o dalle soppressate Sezioni di Scienze degli Istituti di Magistero femminile.</p>	<p>Laurea in geografia o in chimica o in chimica industriale; laurea in ingegneria chimica o in chimica tecnica.</p>	10; GI; MII
XVI	<p>Laurea in scienze naturali; laurea in scienze agrarie; laurea in scienze forestali; laurea in scienze biologiche; lau-</p>	<p>Laurea in geografia.</p>	CI.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

CLASSI DI ABILITAZIONE	TITOLI DI STUDIO SPECIFICI	TITOLI DI STUDIO AFFINI	INDICAZIONI TIPO CATTEDRA (1)
XVII	rea in scienze naturali e fisiche; o in scienze naturali e chimiche o in scienze naturali o in geografia. Laurea in geografia; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze sociali economiche e politiche dell'Istituto Alfieri di Firenze; laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali ed attuariali di Roma; altre lauree e diplomi di scuole di perfezionamento rilasciate da Università o Istituti superiori per il cui conseguimento si è seguito un corso di geografia.	Laurea in scienze naturali o in scienze naturali e fisiche; laurea in lettere o in materie letterarie.	GII; GIII.
XVIII	Laurea in chimica o in chimica industriale; laurea in chimica e farmacia; laurea in chimica tecnica; laurea in ingegneria chimica.	Laurea in farmacia.	EVIII; AVIII.
XIX	Laurea in chimica o in chimica industriale o in chimica e farmacia o in ingegneria chimica o in chimica tecnica.	Laurea in farmacia.	EVIII; EX; EIX; EXI EXII.
XX	Laurea in chimica o in chimica industriale; laurea in scienze agrarie; laurea in chimica e farmacia; laurea in chimica tecnica; laurea in ingegneria tecnica.	Laurea in farmacia.	CII; CIII.

N.B. — Per le classi di abilitazione e per i tipi di cattedra qui non elencati si considerano titoli specifici quelli che danno accesso all'esame di abilitazione (D.P. 29 aprile 1957, n. 972, tab. C) e successive modificazioni e integrazioni. Non esistono invece per tali classi e tipi di cattedre titoli affini.